

Il complesso inquadramento normativo dell'attività giornalistica *on line*

Pietro Falletta

SOMMARIO: 1. I nodi da sciogliere – 2. Prodotto editoriale *on line* e pubblicazioni a stampa – 2.1. La tesi “assimilista”: il caso “Ruta” - 2.2. La tesi “differenzista” nella giurisprudenza della Suprema Corte - 2.3. Considerazioni conclusive sul rapporto tra stampa e nuovi media - 3. Altri profili di responsabilità nell'attività di informazione *on line* – 3.1. L'irresponsabilità del direttore del giornale telematico - 3.2. L'estensione soggettiva del diritto di cronaca e di critica sul web - 3.3. Il sequestro preventivo dei siti d'informazione.

1. I nodi da sciogliere

L'assenza di una disciplina specifica sulla realtà del web è rinvenibile, con tutta evidenza, nel settore dell'informazione giornalistica¹.

L'ambito dell'immissione e divulgazione di notizie si amplia, infatti, a dismisura all'interno della rete, dove si allargano sia in confini oggettivi che quelli soggettivi della tradizionale comunicazione a mezzo stampa.

Sul versante oggettivo, risulta dilatata a dismisura la nozione stessa di attività giornalistica, considerati i molteplici spazi che il web mette a disposizione per lo scambio, la condivisione e, non poche volte, l'alterazione di notizie ed informazioni.

Parallelamente, sul piano soggettivo, può ritenersi “giornalista” su Internet il *quisque de populo*, ossia chiunque, attraverso un blog, un forum o un altro contenitore *social* svolga con continuità un servizio di ricerca, individuazione, selezione, diffusione o commento delle notizie.

Si è in presenza, in quest'ottica, di un doppio livello di tutela che rischia, però, di seguire due strade opposte e parallele, nonostante la copertura costituzionale dell'art. 21 Cost. intendesse garantirne una piena congiunzione.

Al riguardo, per un verso, la tutela del diritto di informare ed essere informati si espande tendenzialmente all'infinito, giacché si moltiplicano i soggetti e gli oggetti in cui può trovare sfogo il libero esercizio dei diritti di cronaca e di critica. Per un altro verso, tuttavia, il livello della tutela di altri valori e diritti costituzionali che possono risultare lesi da un esercizio illegittimo della libertà di espressione rischia di recedere progressivamente per l'assenza di adeguate e specifiche garanzie di difesa dagli abusi dell'informazione sul web.

In altri termini, tanto più si moltiplicano gli spazi e gli strumenti dell'informazione su Internet quanto più si rivelano inadeguate le tutele e le garanzie predisposte dal legislatore per regolare realtà profondamente diverse quali quelle relative alla stampa cartacea, accostabili solo in linea di principio al fenomeno della comunicazione di notizie sulla rete.

In questo senso, assume un'importanza dirimente verificare sino a che punto siano suscettibili di applicazione analogica le norme dettate per la stampa, a partire, anzitutto, dai precetti costituzionali di cui all'art. 21, passando per la legge n. 47 del 1948 e le altre regole ad essa riservate nella legislazione ordinaria, sino ad arrivare alle peculiari interpretazioni fornite dalla giurisprudenza sulla configurazione di taluni reati qualora commessi, per l'appunto, a mezzo stampa.

¹ Sulle regole dell'attività giornalistica in rete, cfr. C. MALAVENDA - C. MELZI D'ERIL - G.E. VIGEVANI, *Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, Bologna, 2012, 99-119.

I profili che meritano uno specifico approfondimento, a questo riguardo, muovono tutti dalla soluzione di una questione preliminare, ossia l'assimilabilità dell'editoria elettronica ai prodotti cartacei.

Una volta risolto questo nodo interpretativo, si potranno affrontare gli ulteriori e connessi aspetti, relativi, in particolare, alla possibile estensione all'informazione *on line* di talune fattispecie incriminatrici proprie della stampa, nonché all'ammissibilità del sequestro di siti web secondo le procedure e le garanzie previste in ordine al sequestro degli stampati.

2. Prodotto editoriale *on line* e pubblicazioni a stampa

Il tema dell'assimilabilità dei giornali telematici alle pubblicazioni su supporto cartaceo – ai fini dell'estensione al web della normativa vigente per la stampa – si è posto soprattutto a seguito dell'approvazione della legge n. 62 del 2001 che ha esteso il concetto di prodotto editoriale ai prodotti realizzati su supporto informatico.

In effetti, sino all'entrata in vigore della predetta legge, il prevalente orientamento giurisprudenziale era per un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 della legge n. 47 del 1948, ossia della norma secondo cui per stampa o stampati doversero considerarsi esclusivamente le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Veniva esclusa, quindi, la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica, ritenendosi che, per ricomprendere una pubblicazione nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.

Tale ultima affermazione è stata, però, messa in dubbio dopo che la citata legge n. 62/2001 ha ampliato la nozione di prodotto editoriale, ricomprendendo in essa non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma pure quello contenuto in un supporto informatico e destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico. A tal riguardo, la legge ha esteso l'applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici, circa gli obblighi, rispettivamente, di contenere talune indicazioni obbligatorie² e di registrazione presso la cancelleria del tribunale.

In particolare, l'art. 1, comma 1, l. n. 62/2001, dispone che *«per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti disco grafici o cinematografici»*. Il successivo comma 3 stabilisce che *«al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948»*.

² In particolare, si sensi dell'art. 2, l. n. 47/48, ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni appena richiamate, si è affermata, in un primo momento, la tesi della completa assimilabilità del prodotto informatico a quello cartaceo. In particolare, secondo la giurisprudenza di merito³, la norma che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi *media* avrebbe valore generale, e sancirebbe l'assoluta equiparabilità di un sito Internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro del materiale «incriminato».

Le conseguenze di tale posizione sono state, evidentemente, impetuose sul multiforme tessuto informativo della rete tanto da suscitare forti contrapposizioni e, alla fine, diversi interventi chiarificatori della Suprema Corte.

2.1. La tesi "assimilista": il caso "Ruta"

Risulta emblematico in ordine agli effetti dirompenti derivanti dalla tesi che assimila integralmente carta stampata e nuovi *media*, il c.d. "caso Ruta", ossia la controversa vicenda processuale di un *blogger* siciliano, condannato prima dal Tribunale di Modica e, poi, dalla Corte d'appello di Catania per aver pubblicato il suo blog in violazione degli obblighi previsti dalla legge sulla stampa.

In particolare, al *blogger* era stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della l. n. 47/48 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato "Accade in Sicilia" e diffuso sul sito www.accadeinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.

Il giudice di primo grado aveva chiarito, anzitutto, che «il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge», deducendone che la registrazione di un periodico «non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell'emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l'opportunità di consentire o meno la pubblicazione».

In questo senso, il giudice di prime cure aveva esattamente ricostruito la finalità della registrazione prevista dalla legge sulla stampa, che è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa, consistendo, quindi, in una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.

L'elemento nuovo introdotto dal giudice di merito è, invece, proprio l'estensione di tale condizione di legittimità anche ai prodotti editoriali *on line*. Al riguardo, il Tribunale di Modica ritiene tale ampliamento normativo non solo «più razionale da un punto di vista sistematico», ma anche confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*", il che lascia intuire che l'intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche quella di introdurre modifiche attinenti all'intero settore dell'editoria.

In quest'ottica, l'inciso contenuto nell'art. 1 della legge in esame "ai fini della presente legge" avrebbe valore generale, con la conseguenza che al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell'art. 1 della L. n. 62/2001, si applicherebbero le disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti

³ Cfr. Trib. Milano, II sez. Civile, 16 maggio 2006 n. 6127; Trib. Salerno, 16.03.2001; Trib. Latina, 7.06.2001; Trib. Modica 6 agosto 2008, n. 194.

editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sarebbero ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

In sintesi, secondo il giudice di merito, devono essere iscritte, nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all'attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.

La pronuncia in esame affronta anche la principale obiezione mossa alla tesi "assimilista" – che, come si dirà più avanti, sarà centrale per la negazione della tesi stessa da parte della Corte di Cassazione – ossia quella secondo cui la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per gli operatori che intendessero avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla stessa l. n. 62/2001, come confermato dalla sopravvenuta approvazione del d.lgs. n. 70 del 2003.

In particolare, l'art. 7, comma 3, del decreto sul commercio elettronico, prevede che «la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62».

Al riguardo, secondo il Tribunale di Modica, il quadro normativo non sarebbe stato intaccato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 70 del 2003, in quanto questo «per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente "i servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"».

In particolare, il giudice di merito rileva che tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall'art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a «qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Sostanzialmente, rientrerebbe nell'ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un'attività economica.

In relazione, poi, all'ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti per il giudice di merito. Il «*prestatore*», che viene definito, sempre dall'art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell'informazione (SSI); il «*destinatario del servizio*» quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «*consumatore*» come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Date queste premesse, le conseguenze cui giunge il Tribunale sono che il decreto sul commercio elettronico regoli esclusivamente l'attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l'attività

d'informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dinanzi delineato.

A riprova di ciò, viene anche evidenziato che l'art. 1, ultimo periodo, della l. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 70/2003; inoltre, viene escluso che «la norma contenuta nel comma 3 dell'art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della l. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell'ambito dell'ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente».

In quest'ottica, non potrebbe sostenersi, *sic et simpliciter*, che l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l'inoperatività dell'art. 1, comma 3, della l. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell'accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all'oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell'art. 1, commi 1 e 3, della l. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un'esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all'obbligo di cui all'art. 1, comma 3° ultimo periodo, della l. n. 62/2001.

Ad ulteriore conferma delle proprie tesi, il giudice di merito chiarisce ulteriormente che «la registrazione cui fa riferimento l'art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D. Lvo n. 70/2003 e fatta salva l'esenzione di cui all'art. 7, comma 3°, del D.L.vo n. 70/2003, all'iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall'art. 5 della l. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.L.vo n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della l. n. 62/2001 con l'art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all'uopo dalla legge del 1997 e cioè tra «i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e tele visivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale».

In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il d.lgs. del 2003, devono iscriversi nel Roc soltanto gli editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. n. 62/2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta⁴.

⁴ Secondo il giudice di merito, «tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al Roc, si

Dopo aver dato conto delle ragioni strettamente normative che conducono alla piena estensione della disciplina sulla stampa ai prodotti editoriali *on line*, il giudice di merito specifica anche le ragioni sostanziali che giustificano tale scelta.

Al riguardo, egli sottolinea che escludere l'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della l. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata – i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa – ed i giornalisti telematici, i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.

Tale disparità risulterebbe ancor più grave in quanto «proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto».

Infine, il Tribunale di Modica prende posizione anche rispetto alla supposta distinzione, avanzata dall'imputato, tra un quotidiano e un “blog”, inteso come diario di informazione civile.

Al riguardo, il giudice – dopo aver preliminarmente precisato che il “blog” consiste in uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale – distingue nettamente tra un contenitore «ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione», e un sito che si risolve, come nel caso di specie, «in un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile»⁵.

In conclusione, il prodotto pubblicato dal *blogger* sul sito Internet denominato www.accadeinsicilia.net viene inquadrato «nell'ambito del prodotto editoriale di cui all'art. 1, commi 1° e 3° del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l'esenzione di cui all'art. 7, c. 3°, D. Lvo n. 70/2003 perché l'imputato non ha svolto l'attività d'informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d'informazione».

2.2. La tesi “differenzista” nella giurisprudenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con una serie di recenti sentenze – tra cui quella che ha cassato senza rinvio la sopra illustrata pronuncia sul “caso Ruta” – ha escluso la generale assimilabilità dei prodotti editoriali sulla rete alle pubblicazioni cartacee e, pertanto, ha ritenuto indebita l'estensione a tali prodotti dei vincoli e degli obblighi previsti per la carta stampata.

Al riguardo, la Suprema Corte ha, anzitutto, chiarito che, per riferirsi alla stampa in senso giuridico (ai sensi del ricordato art. 1 della l. n. 47/48), occorrono «due condizioni che certamente il nuovo *medium* non realizza: a) che vi sia una

giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D. Lvo n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi 1 e 2, che impone al prestatore l'obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività)».

⁵ A conferma dell'assunto, il Tribunale evidenzia che «lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come “Giornale di informazione civile”».

riproduzione tipografica (*prius*), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (*posterius*)»⁶.

In questo senso, «il fatto che il messaggio *internet* (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva».

Sotto il profilo oggettivo, la Cassazione osserva che non tutti i messaggi trasmessi via Internet sono “stampabili”, basti pensare ai video, magari corredati di audio; sotto il versante soggettivo, essa evidenzia che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa la “schermata” del sito.

In sostanza, le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti della stampa cartacea, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico. Il testo pubblicato su Internet esiste, infatti, quale luogo di divulgazione della notizia, solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware. La diffusione del contenuto del periodico *on line* avviene, dunque, «non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito, quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, *mutatis mutandis*, da quanto avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori».

In base a queste premesse, la Corte esclude che le comunicazioni telematiche abbiano veste di riproduzione tipografica, giacché esse, seppur, a volte, stampabili, certamente non riproducono stampati; infatti, «è in realtà la stampa che – eventualmente – riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce – ad uso del fruitore - un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo».

Per la Cassazione, bisogna, pertanto, riconoscere la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri *media* sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa. Tale netta distinzione si fonda, anzitutto, sulle differenti modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa); irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV); infine, trasmissione telematica tramite un *internet server provider*, con utilizzo di rete telefonica, nel caso di Internet.

La Corte esclude, quindi, l'assimilabilità dei prodotti *on line* alla stampa, e quindi l'estensione della disciplina del '48 ai nuovi media digitali, facendo leva, principalmente, su innegabili rilievi tecnici.

Sotto il profilo strettamente giuridico, essa si limita ad evidenziare il dato per cui la l. n. 62/2001, operando un rinvio specifico e limitato agli artt. 2 e 5 della legge sulla stampa, dimostra che tale normativa non è autonomamente applicabile, «essendo necessario a tal fine un richiamo espresso delle singole disposizioni».

Una più esatta ricostruzione normativa del rapporto tra l. n. 62/2001 e art. 7, comma 3, d.lgs. n. 70/2003 – su cui il giudice di merito, come visto, aveva fondato la tesi “assimilista” – viene, comunque, svolta dalla Suprema Corte proprio in sede di giudizio sul precitato caso “Ruta”.

⁶ Cfr. Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, e Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126.

Ivi, si ribadisce, *in primis*, che il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 l. n. 47/1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

Con riferimento alla normativa di cui alla l. n. 62/2001, si chiarisce che essa «ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria».

Il d.lgs. n. 70/2003 avrebbe successivamente ribadito questa disciplina, prescrivendo, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla l. n. 62/2001.

Ne consegue, per la Suprema Corte, che ogni interpretazione estensiva degli effetti di tale previsione risulterebbe evidentemente inammissibile, specie se diretta ad applicare analogicamente disposizioni penali *in malam partem*.

In questo senso, la sentenza di condanna del *blogger* Ruta viene cassata senza rinvio perché «l'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale online – previsto dalla citata l. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all'art. 5 l. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “*malam partem*” non consentita ai sensi dell'art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale».

2.3. Considerazioni conclusive sul rapporto tra stampa e nuovi media

La sintetica esposizione delle due opposte tesi giurisprudenziali circa l'assimilabilità della disciplina sulla stampa ai prodotti editoriali telematici dimostra che l'assenza di puntuali previsioni normative sul web rischia di alimentare un caos ancora maggiore di quello che la rete spontaneamente riesce a produrre.

La minuziosa ricostruzione normativa operata dal giudice di merito a fondamento della tesi “assimilista” ha, in effetti, sia il pregio di impedire un ineguale esercizio della libertà di informazione tra giornalisti della carta stampata e giornalisti che operano in rete; sia il merito di conciliare anche sul web la tutela della libertà di espressione con altri diritti e valori costituzionali, potenzialmente lesi dagli abusi dell'informazione stessa.

I limiti di questa lettura estensiva, più che consistere in un accostamento tecnicamente errato tra supporti cartacei e nuovi *media*, sono, tuttavia, rinvenibili all'esito di altre due obiezioni, una di carattere formale, l'altra di tipo sostanziale.

Nel primo senso, appare insormontabile il menzionato divieto di analogia in *malam partem* che impedisce, con evidenza, applicazioni analogiche di tutte le disposizioni incriminatrici previste per la stampa non espressamente e direttamente richiamate dal legislatore anche per la realtà telematica.

In via sostanziale, un'assimilazione generale tra informazione cartacea e informazione *on line* mal si concilia con la natura assai differenziata degli strumenti di comunicazione presenti sulla rete e rischia, in effetti, di colpire indiscriminatamente fenomeni del tutto peculiari alla realtà virtuale, e per questo giuridicamente non sovrapponibili, per quanto concretamente accostabili, all'attività giornalistica *tout court*.

Per altro verso, la ricostruzione operata dalla Suprema Corte, quantunque risulti impeccabile sotto il profilo formale e consenta, altresì, di semplificare il quadro normativo rispetto ad innumerevoli fattispecie concrete, non può sottrarre il legislatore dalla necessità di chiarire adeguatamente forme e modalità dell'informazione sulla rete, visto anche che i riflessi dell'incertezza sin qui creatasi sono ben visibili, come si dirà tra breve, anche in ordine a diversi altri profili connessi alla responsabilità di chi intende informare e comunicare sulla rete.

3. Altri profili di responsabilità nell'attività di informazione *on line*

3.1. L'irresponsabilità del direttore del giornale telematico

Una conseguenza inevitabile della mancata estensione della disciplina sulla stampa a quella dei prodotti editoriali *on line* è l'irresponsabilità del direttore di una rivista telematica per omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 c.p..

Detto articolo, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-direttore responsabile i quali omettano di esercitare sul periodico il controllo su eventuali fatti penalmente rilevanti ommessi col mezzo della pubblicazione.

Le ragioni addotte dalla Suprema Corte a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. alle riviste *on line* sono diverse e discendono da considerazioni di natura tecnica, sistematica e, financo, teleologica.

Sotto il profilo tecnico, si ribadisce la differenza ontologica tra la diffusione del prodotto cartaceo e quella del periodico *on line*, il cui contenuto non viene distribuito attraverso il supporto fisico in cui è inserito, quanto piuttosto attraverso la visualizzazione dei terminali collegati alla rete.

Ne consegue che, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica – quantomeno per quelle che vengono “postate” direttamente dall'utenza senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore della testata – deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva, circa la c.d. interattività dei contenuti (ovvero la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) che renderebbe probabilmente vano, o comunque estremamente gravoso, il controllo da parte del direttore di un giornale *on line*.

In questi casi, non vi è solamente una diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì l'impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori. Risulta, pertanto, evidente che «la norma contenuta nell'art. 57 c.p. non è stata pensata per queste situazioni, giacché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita»⁷.

Nel caso in questione, il giudice di appello aveva esteso la responsabilità per omesso controllo in un caso di diffamazione nonostante avesse riconosciuto che non era stato possibile effettuare una censura preventiva da parte del direttore responsabile, e dunque non si potesse imputare al medesimo direttore l'omesso controllo di ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere che sarebbe stato pubblicato.

La tesi del giudice di merito viene fondata, piuttosto, sulla convinzione che l'imputato avrebbe dovuto svolgere una verifica successiva delle inserzioni già avvenute, espungendo quelle a contenuto diffamatorio.

⁷ Cfr. Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.

La Suprema Corte cassa la sentenza rilevando che l'estensione della fattispecie normativa prevista dall'art. 57 c.p. modificherebbe indebitamente l'oggetto della norma citata, sanzionando una condotta diversa da quella tipizzata dal legislatore.

In sostanza, l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore delle riviste *on line* viene fatta discendere, sia dalla irriducibilità di queste ultime alla nozione di stampa periodica, sia dall'oggettiva impossibilità per il direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, «il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l'evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale».

Sempre sul piano pratico, per la Suprema Corte la circostanza secondo cui il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, «dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 del codice penale deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perché non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale)»⁸.

Sotto il profilo sistemico, vale, anzitutto, il già menzionato divieto costituzionale di analogia in *malam partem* che impedisce l'estensione analogica della disposizione incriminatrice prevista dall'art. 57 c.p. per la stampa giacché non espressamente e direttamente richiamata dal legislatore anche per la realtà telematica.

Va aggiunto, *a fortiori*, che l'art. 14 del più volte citato d.lgs. n. 70/2003 esclude sia un obbligo di sorveglianza in capo agli *internet service provider* sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, sia un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Nei confronti del direttore responsabile di una rivista telematica – riconducibile alla figura di un *hosting provider* – non è, pertanto, esigibile quell'ipotetica condotta di controllo su cui si fonda, evidentemente, la fattispecie normativa dell'omesso controllo, a meno che non avesse condiviso il contenuto criminoso o ne fosse al corrente, ma, in tal caso, come è ovvio, egli risponderebbe a titolo di concorso nel reato doloso e non certo *ex art 57 c.p.*.

Da ultimo, va considerata, per escludere l'estensione al web della responsabilità per omesso controllo, anche l'implicita *voluntas legis*, ossia l'indagine sull'intenzione del legislatore che, pur essendo intervenuto sulla materia con il d.lgs. n. 70/2003, prima, e con la l. n. 62/2001, dopo, non ha inteso prevedere l'estensione della operatività dell'art. 57 c.p. dalla carta stampata ai giornali telematici.

Allo stato, dunque, può ritenersi, sulla base dei diversi profili sin qui accennati, che "il sistema" non preveda la punibilità del direttore di un giornale *on line* per omesso controllo, o in virtù di un analogo meccanismo incriminatorio.

L'assenza di una previsione normativa di questo tipo è stata, peraltro, posta all'attenzione anche della Corte costituzionale, seppur con specifico riferimento all'estensione dei profili di responsabilità civile al direttore di una rivista telematica.

⁸ Cass. pen., sez. V, 29.11.2011, n. 44126.

In particolare, il giudice *a quo* aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 3, primo comma, Cost., dell'art. 11 della l. n. 47/48 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici».

Secondo la ricostruzione del giudice rimettente, il predetto art. 11 della legge sulla stampa – ai sensi del quale «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore» – non è suscettibile di un'interpretazione analogica, perché limita espressamente la responsabilità civile dell'editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo.

Ad avviso del rimettente, veniva considerata, pertanto, dubbia la compatibilità della norma col principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., in quanto «essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico».

Secondo il giudice *a quo*, tale disparità di trattamento sarebbe risultata ingiustificata, perché «la diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai giornali telematici una divulgazione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati».

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità della norma censurata in quanto la dichiarazione di illegittimità condurrebbe «a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l'editore del sito *web*, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata». Infatti, per la Corte, «l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio *a quo*, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l'effetto di rendere antiggiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere»⁹ e, come già sottolineato in due precedenti pronunce, «la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall'agente»⁹.

In definitiva, per quel che qui rileva, la Corte non dirime nel merito la questione, rilevando, tuttavia, un vuoto normativo di cui non può farsi carico il giudice di legittimità – né, tantomeno, quello di merito¹⁰ – ma che potrà essere colmato solo con un intervento necessariamente mirato e discrezionale da parte del legislatore.

3.2. L'estensione soggettiva del diritto di cronaca e di critica sul web

⁹ Per un commento dell'ordinanza, cfr. A. PACE, *La Consulta dimentica la precettività delle "regole" costituzionali?*, in *Giur. cost.*, 2011, 4617 ss., secondo cui la Corte costituzionale, così argomentando, «pone in dubbio la precettività dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della tutela della dignità sociale, del diritto all'onore e del diritto al pari trattamento».

¹⁰ Sui rischi di un «sempre più marcato bilanciamento *ad hoc* compiuto dai giudici» con specifico riferimento alle controversie relative alla rete, cfr. C. CARUSO, *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di internet*, in *www.forumcostituzionale.it*, 14 ss.

Un altro profilo particolarmente interessante che la giurisprudenza ha contribuito a precisare in merito all'attività di informazione sul web attiene all'estensione del diritto di critica e di cronaca per i soggetti che, a vario titolo, introducono e diffondono notizie sulla rete.

In tali casi, se, per un verso, risultano confermate le tre condizioni essenziali che devono sussistere perché si faccia ricorso alle cause di giustificazioni del reato di diffamazione (utilità sociale, verità dei fatti e continenza verbale¹¹) viene, invece, considerevolmente ampliato il requisito soggettivo che consente l'applicazione di una tutela più ampia della libertà di espressione, ossia l'esercizio qualificato di un'attività giornalistica.

Al riguardo, la Suprema Corte estende una piena copertura costituzionale alle informazioni veicolate sul web, chiarendo che i diritti di cronaca e di critica, «discendono direttamente – e senza bisogno di mediazione alcuna – dall'art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo *uti civis*». Chiunque, pertanto, può riferire fatti e manifestare opinioni, e chiunque – nei limiti dell'esercizio di tale diritto – «può “produrre” critica e cronaca»¹².

Le ragioni di questa estensione sono rinvenibili proprio nella natura intrinseca di Internet che «rappresenta un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee e attraverso di esso, evidentemente, può estrinsecarsi quel diritto di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura».

Nel caso di specie, la Cassazione annulla con rinvio, sia pur ai fini civili, un verdetto d'appello col quale una donna era stata assolta dal delitto di diffamazione aggravata nei confronti di un'importante azienda chimica, per aver pubblicato su un sito ambientale il contenuto di una denuncia da lei presentata all'autorità giudiziaria, in cui l'impresa veniva accusata di aver «scaricato cancerogeni in un lago e camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento».

Con specifico riferimento all'effettiva sussistenza del diritto di cronaca e di critica, la Corte precisa che «l'imputata, immettendo “in rete” le notizie di cui al capo di imputazione, intendeva sostanzialmente rendere una informazione *in incertam personam*, vale a dire a beneficio di tutti coloro che – in un arco temporale più o meno ampio – si sarebbero collegati con il “sito” di Legambiente». In questo modo, essa «si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato “il taglio” delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica».

Tanto premesso, la Suprema Corte procede, tuttavia, ad una stringente verifica dei tre parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza; in particolare, accerta se il giudice d'appello abbia correttamente riscontrato che l'argomento fosse di rilevanza sociale, che fosse stata fornita una informazione rispondente alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), che fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di “decenza espressiva”).

E proprio l'esito di questa verifica conduce all'annullamento della sentenza di assoluzione della “giornalista occasionale”; sentenza che viene cassata con rinvio perché adottata con una motivazione incongrua e contraddittoria quanto alla sussistenza del secondo requisito (verità della notizia).

Al riguardo, la Corte fa presente che «la notizia diffusa via Internet non consisteva semplicemente nella comunicazione “notarile” della esistenza di una denuncia presentata a carico di un *quivis de populo*, ma nella esplicitazione, tanto

¹¹ Cfr. Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, meglio nota come “sentenza decalogo”.

¹² Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2008 n. 31392.

del contenuto della denuncia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunciante)». Assumeva, dunque, un rilievo determinante per la ricorrenza del diritto di cronaca la rispondenza al vero dei fatti denunciati, e non già la rispondenza al vero della esistenza della denuncia, presentata, peraltro, dalla stessa imputata.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, la immissione e diffusione in rete di una notizia, per quanto compiute da un cittadino (i.e. utente) qualsiasi, risulta garantita dall'applicazione della causa di giustificazione dei diritti di cronaca e di critica. Tale estensione di tutela grava, tuttavia, ciascun utente della stessa responsabilità imposta ai giornalisti riguardo alla scrupolosa verifica dei fatti di cui si dà conto, oltre che della pertinenza all'interesse pubblico e dell'utilizzo di un linguaggio corretto.

Può ritenersi, quindi, che i giudici – operando, anche in questo caso, in assenza di specifiche previsioni normative – abbiano prediletto una soluzione che congiungesse libertà e responsabilità degli utenti della rete, in modo da evitare che il *free speech* su Internet possa convertirsi agevolmente, e senza tutele per i terzi interessati, nel già descritto *hate speech*, o comunque in forme illecite di esercizio della libertà di espressione. Va osservato che la stessa attenzione non è stata mostrata, quanto meno dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto al ruolo dei direttori dei giornali *on line*, o delle figure ad essi riconducibili, la cui piena irresponsabilità potrà condurre, in assenza di circostanziati limiti normativi, a problemi di bilanciamento in sede di tutela di altri diritti e valori costituzionali.

3.3. Il sequestro preventivo dei siti d'informazione

Lo stesso intento di conciliare libertà di espressione sulla rete e responsabilità dei contenuti immessi, è presente in alcune recenti sentenze della Suprema Corte che chiariscono in modo molto dettagliato limiti e forme del sequestro preventivo di un sito web.

Al riguardo, quella concernente l'estensione delle regole in tema di sequestro degli stampati anche ai nuovi *media* telematici è una questione risolta in modo diametralmente opposta se si fa leva, anche in questo caso, sulla necessità di coprire il vuoto normativo attraverso un'applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 21 Cost.; oppure, se si ritiene prevalente il dato sostanziale della profonda diversità tra strumenti di comunicazione cartacei e telematici.

Nel primo caso, si sottolinea l'illegittima disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra stampa e Internet nel caso in cui le garanzie costituzionali dettate per i sequestri di stampati non fossero estese anche ai prodotti editoriali *on line*.

La tesi contraria muove, invece, dall'estrema diversità tecnica dei due mezzi di comunicazione e dagli effetti assai meno gravi dell'oscuramento di un sito – tendenzialmente, mirato ai contenuti illeciti e transitorio – rispetto al ritiro, di regola integrale e definitivo, di ogni copia di uno stampato.

La Suprema Corte si è limitata, in un primo momento, ad ammettere il sequestro preventivo di un blog, senza, però, entrare nel merito del rapporto tra stampa cartacea e nuovi *media*¹³.

Al riguardo, la Corte prende sempre le mosse dall'art. 21 Cost., affermando che «nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero»,

¹³ Cass. pen, sez. V, 24 febbraio 2011, n. 7155.

ma senza far riferimento alcuno alle garanzie accordate alla stampa nell'ambito dei commi successivi al primo. E infatti, la tutela riconosciuta ai prodotti telematici si risolve in quella generalmente prevista per qualsivoglia manifestazione del pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni «se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate».

In quest'ottica, l'imposizione del sequestro preventivo, che «non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale», deve essere giustificata «da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola».

Nel caso di specie, la Cassazione conferma la correttezza dello scrutinio effettuato dal giudice di merito circa «la sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale».

Ancora più recentemente¹⁴, la Suprema Corte chiarisce molti degli aspetti rimasti sullo sfondo nella pronuncia appena illustrata, confermando il proprio consolidato orientamento circa la non equiparabilità, prima di tutto strutturale, tra stampati e nuovi *media*.

La Suprema Corte contesta, infatti, immediatamente il «presupposto errato della assimilabilità dei siti web, alla stampa "tradizionale"».

Al riguardo, il giudice di legittimità ribadisce che «gli spazi comunicativi sul web, "non essendo giornali", non godono della speciale protezione prevista per la libertà di stampa».

In questo senso, si precisa che «la libera manifestazione del pensiero, invero, è categoria più ampia (e meno efficacemente tutelata) rispetto alla specifica manifestazione che si estrinseca, appunto, con la parola stampata» a cui soltanto l'art. 21 Cost. riserva le maggiori garanzie delle disposizioni sul sequestro. Secondo la Corte, quindi, «i messaggi che appaiono sui forum di discussione sono equiparabili a quelli che possono esser lasciati in una bacheca, pubblica o privata» e, come questi ultimi, «sono strumenti di comunicazione del pensiero, ovvero di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dall'art. 21 Cost.».

Ne deriva, evidentemente che:

- tali messaggi non sono tutelati dalla legge sulla stampa del 1948;
- non trova pertanto applicazione per blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup, ecc. la tutela costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 21 della Carta fondamentale;
- i predetti "siti" sono conseguentemente sequestrabili.

A fondamento e, allo stesso tempo, a riprova, di questi assunti la Corte richiama la tesi della non assimilabilità del mondo telematico a quello della carta stampata, rinnovando quella che considera «una lettura "ortopedica" della legge 7.3.2001 n. 62».

Al riguardo, i giudici ribadiscono che «la stessa mancanza di una *res extensa* (se per tale non si vuole intendere il supporto sul quale la comunicazione è - eventualmente - registrata) renderebbe di per sé improprio persino l'uso del termine

¹⁴ Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2014, n. 10594.

“sequestro”», visto che, per il Collegio, «il termine “stampa” è dizione tecnica, e, come tale, fu assunto nella norma costituzionale, ai commi secondo e terzo dell'art. 21 Cost. e nella legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47»

Questa “ontologica diversità” tra i prodotti della rete e la carta stampata troverebbe conferma anche nella già richiamata *voluntas legis*, individuata, in questo caso, nel mancato esito della proposta di revisione costituzionale dell'art. 21 Cost.¹⁵ che, attraverso l'introduzione di un art. 21 *ter*, intendeva omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri “mezzi di diffusione dell'informazione” a quelle a mezzo stampa, anche ai fini della eseguibilità del sequestro. In altre parole, proprio la avvertita necessità di una revisione o integrazione costituzionale avrebbe ulteriormente attestato, secondo la Suprema Corte, «che la nostra Carta fondamentale non tutela alla stessa maniera la manifestazione del pensiero che ha trovato ospitalità sulla “carta stampata” e quella che si diffonde attraverso altri media, che, all'epoca in cui fu redatta la Costituzione erano certamente esistenti (basti citare la radio e il cinema)».

In definitiva, la diversità ontologica e strutturale del mezzo non consente un'automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma terzo, alle manifestazioni del pensiero, destinate ad essere trasmesse per via telematica.

Tale diversità sussiste, peraltro, anche in caso di mera riproduzione sul web di articoli già pubblicati sulla carta stampata. Al riguardo, la Corte esclude che la copia web possa rappresentare la mera “archiviazione informatica” dell'articolo stampato, atteso che «la immissione di un documento sul web costituisce il presupposto tecnico per la sua diffondibilità in rete» e, quindi, «visitando il sito, moltissime persone leggono il documento che, dunque, non è, in tal modo, archiviato, ma – anzi – divulgato».

Ed è propria in questa natura peculiarmente diffusiva del web che la Suprema Corte individua il discrimine che supera ogni dubbio circa l'assimilazione tra stampa e prodotto *on line*.

Se è vero, infatti, che «il giornale telematico, pur non rientrando nel concetto di stampa, è comunque funzionalmente un giornale», e che con la differenziazione dei mezzi di tutela «certamente si viene a creare una “situazione di tensione” con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.», rimane, tuttavia, una decisiva e dirimente differenza sostanziale tra stampa e informatica, che consiste in quella che è stata definita, con espressione suggestiva, la “eternità mediatica” della notizia immessa in rete, che rimane fruibile a tempo indeterminato (finché non sia rimossa, ammesso che lo sia) e per un numero indeterminato di fruitori. Per la Cassazione, quindi, «la diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo».

Alla luce di questi dati sostanziali, la distinzione e la conseguente esclusione del mondo del web dalle tutele riservate alla stampa non è ritenuta, dunque, né irragionevole, né iniqua, ma, al tempo stesso, il Supremo Consesso ci tiene a sottolineare che «un intervento del legislatore (anche a livello costituzionale, come “tentato” negli anni passati) sarebbe quanto mai auspicabile», in modo da formalizzare all'interno di un'adeguata cornice giuridica i dati offerti dalla tecnica e dall'esperienza.

Va chiarito che, nonostante l'esclusione delle maggiori garanzie previste per il sequestro degli stampati, la ricostruzione complessiva operata dalla giurisprudenza

¹⁵ Si tratta della riforma contenuta nella relazione finale della c.d. Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita il 14.4.1983, presentata alle Presidenze delle Camere il 29.1.1985.

citata non è affatto penalizzante nei confronti della libertà di espressione sul web; anzi, per taluni versi, essa consente di espandere considerevolmente la tutela costituzionale di cui al primo comma dell'art. 21 Cost. a tutte le svariate modalità comunicative offerte dal web.

Al riguardo, la Suprema Corte, ribadendo che «le attività di informazione, denuncia e critica, comunque esterne e con qualsivoglia mezzo diffuse, trovano tutela (generica) anche esse ex art. 21, comma primo Costituzione», precisa, anche in questo caso, le stringenti condizioni di ammissibilità dei limiti all'esercizio di questa tutela.

In particolare, giacché il sequestro preventivo non viene ad incidere solamente sulla disponibilità del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale (riguardando, anzi, in astratto, non uno, ma molti soggetti: essenzialmente i destinatari), si ribadisce che «la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da ragioni adeguate».

In questo senso, pur non vigendo, per quel che riguarda i media diversi dai giornali, alcuna riserva di legge, né essendo prescritto o individuato il numero di copie sequestrabili in via preventiva, non di meno, il giudice dovrà aver consapevolezza di star sequestrando non "cose", ma, per così dire, informazioni e/o opinioni. Vale, quindi, il già segnalato scrutinio circa la sussistenza di una causa di esclusione dell'antigiuridicità della condotta, e in particolare la verifica delle tre condizioni necessarie per la ricorrenza del diritto di cronaca così da escludere, come visto, l'imputabilità della diffamazione rispetto alle molteplici forme di comunicazione svolte sul web.

In altri termini, nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., non si può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ma, nella valutazione del *fumus commissi delicti*, si deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione, emergente dagli elementi forniti dalle parti.

Ne consegue che, in tema di diffamazione, il sequestro preventivo di un mezzo di comunicazione (diverso dalla stampa) in tanto potrà essere disposto, in quanto non emerga *ictu oculi* la probabile sussistenza di una causa di giustificazione e in particolare di quella ex art 51 c.p., *sub specie* del diritto di cronaca e/o di critica.

La rigorosa verifica dei requisiti che consentono o meno di procedere al sequestro di un sito web è ribadita dalla stessa Suprema Corte in una sentenza coeva a quella appena illustrata¹⁶, che ha deciso sul caso di un *blogger* sottoposto ad indagine per diffamazione per la pubblicazione sul proprio sito di una serie di commenti diffamatori nei confronti di due professionisti¹⁷.

La Corte afferma, anzitutto che, in caso di sequestro di un blog, l'inibitoria generale attuata nei confronti di tutti gli utenti del sito appare contraria alla natura e alla finalità del sequestro preventivo, perché impedisce al *blogger* di esprimersi liberamente. La scelta della misura cautelare da adottare incide, infatti, in maniera decisiva sul diritto individuale di espressione, e deve essere, perciò, svolta in modo da «rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata

¹⁶ Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2014, n. 11895. Per un primo commento alla sentenza, cfr. F. MAZARA GRIMANI, *Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/2014*, in www.medialaws.eu.

¹⁷ In realtà, i commenti non erano stati direttamente inseriti dal *blogger*, ma erano contenuti in alcuni post a commento dell'articolo principale, da parte di due utenti del sito.

rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro, nonché l'esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il reato per cui si procede».

In altri termini, la Cassazione ribadisce che è necessaria una valutazione più stringente per quanto riguarda i criteri di individuazione delle misure cautelari rispetto alla comunicazione sul web, in quanto l'interesse costituzionalmente protetto che viene ad essere coinvolto in un caso del genere – la libertà di parola – si caratterizza per un'area di tolleranza costituzionale molto ampia.

È ravvisabile, anche in questo caso, un *modus iudicandi* assai tipico della giurisprudenza sin qui richiamata sulle fattispecie che si realizzano sul web. Il grado maggiore o minore di tutela che il giudice riconosce alle situazioni giuridiche rilevanti sulla rete cambia, infatti, di volta in volta a seconda del caso concreto.

Le ragioni di tale variabilità e, in qualche caso, opacità di giudizio sono imputabili certamente all'estrema differenziazione delle vicende che occorrono sulla rete. Rimane, tuttavia, il dato innegabile dell'eccessiva ritrosia da parte del legislatore nell'affrontare in modo puntuale e diretto la disciplina di una realtà, quella di Internet, che ha ormai preso il sopravvento in quasi tutti gli spazi, pubblici e privati, della nostra esistenza.